

# Tango Bond. Obblighi informativi anche verso l'investitore esperto

---

## La Cassazione ribalta le decisioni dei giudici di merito

---

L'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Dlgs 58/1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Questo testualmente quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 16184/2023 e, se è vero che il testo richiama un precedente della stessa Corte, il ricorrente è dovuto arrivare in Cassazione per vedere riconosciute le proprie ragioni perché in primo e secondo grado aveva visto rifiutate le sue istanze. E, in particolare, in appello i giudici avevano sostenuto la tesi della "modulabilità" dei doveri informativi e degli adempimenti imposti all'intermediario rispetto all'effettivo bisogno

di assistenza del cliente in relazione alla sua conoscenza degli strumenti di investimento.

La sentenza interviene sul caso di una società poi fallita, rappresentata dagli avvocati Giovanni Cedrini e Fabio Gamberi, che aveva effettuato nel 2000, utilizzando la liquidità ottenuta attraverso una preliminare operazione di lease-back, due investimenti molto rilevanti in bond emessi dall'Argentina. La domanda era volta a far dichiarare l'invalidità di un'operazione di 2,2 milioni di €.

«La Suprema Corte – spiega l'avvocato Letizia Vescovini –, nel cassare la sentenza, ha confermato che l'articolo 23, comma VI, del TUF impone all'intermediario l'onere di dimostrare di aver agito con la diligenza qualificata richiesta e, in particolare, di aver riversato un'informazione idonea a far maturare una scelta consapevole, anche quando il cliente è una società, specie in relazione a natura e implicazioni dei rischi e modellate sulle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario proposto che, in primis, deve essere oggetto di adeguata conoscenza da parte dell'intermediario. Lo "status" di investitore esperto non può alleggerire l'onere probatorio e la responsabilità della banca».

— **An.Cr.**